Concordia s/S, 9 dicembre 2015

Spett. le

COMUNE DI PORTO MANTOVANO S.S. CISA 114 46047 – PORTO MANTOVANO (MN)

Alla c.a. geom. Paolo Zangelmi

Oggetto: garanzia buona esecuzione lavori di ripristino sede stradale.

Si trasmette in allegato copia per il beneficiario dell'atto di fideiussione n. ILFA LEASING SPA n. IL 1247102015 del 3/12/2015 di € 20.000,00.

Cortesemente si chiede di apporre timbro e firma del beneficiario sulla copia per il contraente e copia per la società e di restituirle alla scrivente.

Ringraziando anticipatamente, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Per Acque della Concordia Srl Emanuela Provasi Ufficio Finanziario Cpl



# GARANZIA FIDEJ USSORIA

Numero Bozza					
1	Numero Polizza	Cod. Agente	1		
PR010071073011850	IL1247102015	73-110			
CONTRAENTE/DITTA OBBLIGA ACQUE DELLA CONCORDIA S.R					
COMUNE MANTOVA	FRAZIONE/VIA/NUMERO VIA GIORDANO DI CAPI 28	+/30		<b>CAP</b> 46100	PR MN
CODICE FISCALE 02421120201	PARTITA IVA 02421120201		,	N.POS.CLIENTE	CAUZIONI
BENEFICIARIO COMUNE DI PORTO MANTOVA	ANO				
COMUNE PORTO MANTOVANO	FRAZIONE/VIA/NUMERO	0		<b>CAP</b> 46047	PR   MN
CODICE FISCALE	PARTITA IVA			1	1 1001
L					
OGGETTO GARANZIA	guito denominata società) con sede a		······································		
aventi causa, dichiarandosi con que	n 81 del 09/04/1999) e del 16/04/19 neficiario e fino alla concorrenza dell stri solidalmente tenuto per le obbliga PRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO A: done in Euro)  € 20,000,00	ia somma garantita nel zioni derivanti dal presi	l'Interesse del Contraente	e il quale accetta per	rs a rat I reard avecies
1	20.000,00				
	20.000,00				
DURATA DELLA GARANZIA	20.000,00	,			~,
	TERMINE 31/10/2016				
DURATA DELLA GARANZIA  EFFETTO	TERMINE				5.24
DURATA DELLA GARANZIA  EFFETTO  01/11/2015	TERMINE	<u> </u>	\.		
DURATA DELLA GARANZIA EFFETTO 01/11/2015  DURATA DELLA PROROGA A PARTIRE DAL	TERMINE 31/10/2016 TERMINE 31/10/2017		\ \ 4596 - UBI BANCO DI B	RESCIA	
DURATA DELLA GARANZIA  EFFETTO  01/11/2015  DURATA DELLA PROROGA  A PAKTIRE DAL  01/11/2016	TERMINE 31/10/2016 TERMINE 31/10/2017		\ . 4596 - UBI BANCO DI B	RESCIA	
DURATA DELLA GARANZIA  EFFETTO  01/11/2015  DURATA DELLA PROROGA  A PARTIRE DAL  01/11/2016  LIQUIDAZIONE DEL PREMIO A: IL	TERMINE 31/10/2016 TERMINE 31/10/2017 LFA LEASING SPA – IBAN: ITO7H03	35007322100000000	\ . 4596 - UBI BANCO DI B	RESCIA	
DURATA DELLA GARANZIA  EFFETTO  01/11/2015  DURATA DELLA PROROGA  A PAKTIRE DAL  01/11/2016  LIQUIDAZIONE DEL PREMIO A: II	TERMINE 31/10/2016 TERMINE 31/10/2017 LFA LEASING SPA – IBAN: 1707H03 Dir.Emiss./Notalo	350073221000000000	4596 - UBI BANCO DI B	RESCIA	
DURATA DELLA GARANZIA  EFFETTO  01/11/2015  DURATA DELLA PROROGA  A PARTIRE DAL  01/11/2016  LIQUIDAZIONE DEL PREMIO A: II  Importo  PREMIO INIZIALE   350,00	TERMINE   31/10/2016   TERMINE   31/10/2017   STATE   STATE	350073221000000000 Totale	4596 - UBI BANCO DI B	1	2015 15:31:18
DURATA DELLA GARANZIA  EFFETTO  01/11/2015  DURATA DELLA PROROGA  A PARTINE DAL  01/11/2016  LIQUIDAZIONE DEL PREMIO A: II  Importo  PREMIO INIZIALE € 350,00  EVEN. PROROGHE € 300,00	TERMINE   31/10/2016   TERMINE   31/10/2017   S1/10/2017   S1/10/2017   S0/00   S0/00   S0/00   ROMA	350073221000000000 Totale	4596 - UBI BANCO DI B	n 03/12/	2015 15:31:18
DURATA DELIA GARANZIA  EFFETTO  01/11/2015  DURATA DELIA PROROGA  A PARTIRE DAL  01/11/2016  LIQUIDAZIONE DEL PREMIO A: II  Importo  PREMIO INIZIALE  350,00  EVEN. PROROGHE  300,00	TERMINE   31/10/2016   TERMINE   31/10/2017   S1/10/2017   S1/10/2017   S0/00   S0/00   S0/00   ROMA	350073221000000000 Totale 400,00	4596 - UBI BANCO DI B	n 03/12/	

ILFA LEASING SPA – Sede Legale ed Amministrativa: Via Giuseppe Pecchio, 8 – 00191 ROMA

Tel: +39 06.36300345 – Fax: +39 06.56561249

P.IVA: 03701511002 - ISCR. BANCA D'ITALIA N. 16637 – Cap. Soc. € 15.000.000,00

www.ilfaspa.it – info@iilfaspa.it

### CONDIZIONI GENERALI / RAMO EP-CI

#### Art. 1-Efficacia della garanzia e decadenza

La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente nei modi Indicati all'art.3. Non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e si intende espressamente risolta, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione, dovrà tempestivamente avvisare LA SOCIETA' mediante raccomandata di ogni inadempienza, di cui venga a conoscenza entro 3 giorni dalla conoscenza del fatto stesso, termine posto come essenziale.

### Art.2-Calcolo del corrispettivo-Supplementi di corrispettivo

Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in contratto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla SOCIETA'. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo art.3, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo relativo al presente contratto è, comunque, incamerato dalla SOCIETA' e non potrà in alcun caso esserne richiesta la restituzione, indipendentemente dalle determinazioni del beneficiario,

## Art.3-Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di confispettivo

Il contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla SOCIETA' l'originale del contratto restituitogli dall'Ente garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dall'Ente garantito che liberi LA SOCIETA' da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art.2, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

### Art.4-Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente fidejussione verrà eseguito dalla SOCIETA', a semplice richiesta, dell'Ente garantito entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, rimanendo inteso che, al sensi dell'art.1944 c.c., LA SOCIETA' non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. LA SOCIETA' rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c.. Il Beneficiario farà quanto è possibile per ridurre i danni e non potrà addivenire a transazioni con Il Contraente o con chi per esso, senza il consenso scritto della SOCIETA', altrimenti perderà il diritto al risarcimento e sarà tenuto a rimborsare alla SOCIETA' quanto avesse incassato a tale titolo

#### Art.5-Rivalsa- Surrogazione

Il contraente si impegna a versare alla SOCIETA', tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.1952 c.c.. LA SOCIETA' è surrogata, nei limiti delle somme pagate al Beneficiario della cauzione in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

#### Art.6-Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che LA SOCIETA' dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico del Contraente

#### Art.7-Deposito cautelativo

Oltre che nei cinque casi previsti dall'art.1953 c.c., ed in deroga a tale disposizione, LA SOCIETA' può pretendere che il Contraente proweda a costituire in pegno contanti o titoli, in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia della garanzia, ad insindacabile giudizio ed a semplice richiesta della SOCIETA'. onde assicurare a quest'ultima il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

#### Art.8-Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETA'.

## Art.9-Forme delle comunicazioni alla SOCIETA'- Foro competente

Tutte le comunicazioni e notifiche alla SOCIETA', dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della SOCIETA', risultante dal frontespizio del contratto stesso. In caso di disposizioni contraddittorie tra le condizioni generali e quanto riportato nei testi e nelle appendici di polizza, prevalgono le prime.

## Art. 10 - Ogni controversia che dovesse insorgere tra LA SOCIETA', il Contraente e l'Ente garantito, in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente accordo sará devoluta in via esclusiva al Tribunale del luogo ove ha sede LA SOCIETA'.

ART.11 - La società rinuncia alla restituzione del corrispettivo versato in caso di mancata accettazione della polizza ernessa da parte del Beneficiario, manlevando la ILFA LEASING SPA da ogni responsabilità in caso di mancata accettazione della stessa e da qualunque eventuale responsabilità in cui si possa incorrere, dando atto, per quanto possa occorrere, che nessuna rimostranza potrà essere fatta nel confronti della ILFA LEASING SPA.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 2 - (Calcolo del corrispettivo - Supplementi di corrispettivo)

Art.5 - (Rivalsa - Surrogazione alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 c.c.).

Art.7 - (Deposito Cautelativo).

Art. 10 - (Foro competente).

IL RICHIEDENTE		IL BENEFICIARIO	·	ILFA LEASING SPA	
ACQUE DELLA CONG (I) Presiden Dott. Ing. Davide B	te )			TEASING OF THE PROPERTY OF THE	
Firme apposte in presenza di			L.	M.K	
	Cognome	Nome		Firma	Data